


COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 7 Data: 28-04-2023	OGGETTO: Modifica dell' art 2 comma 4 Regolamento APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
--	---

L'Anno duemilaventitre, addi' ventotto del mese aprile, dalle ore 11:18, nella sede del municipio di Guardia Piemontese, con la presenza del Segretario Comunale, Avv.to Paolo De Paola, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunito, convocato nei modi di legge e di regolamento, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale, composto dai sigg.ri:

Carlo Pisano	Presidente	Presente
Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Marco Sconosciuto	Consigliere	Presente
Sergio Sciammarella	Consigliere	Presente
Alberto Logullo	Consigliere	Presente
Vincenzo Pando	Consigliere	Presente
Gianfranco De Luca	Consigliere	Assente
Decalia Quirino	Consigliere	Presente
Giuseppina Antonietta D'Angelis	Consigliere	Presente
Andrea Muglia	Consigliere	Presente
Francesco Carmelo Pietramala	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

E' altresì presente l'Assessore esterno Pietro OCCHIUZZI;

Il Presidente – Carlo Pisano, constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Il Presidente introduce ed illustra il punto posto all'ordine del giorno, dà atto del parere non favorevole del Revisore e ne dà lettura

In assenza di interventi

Dichiarazioni di voto:

Consigliera D'Angelis: "Noi esprimiamo parere contrario basandoci su quello che ha riferito il revisore, proprio perché la modifica va a non combaciare con la legge di riferimento"

Consigliere Sconosciuto: "Noi chiediamo l'approvazione della modifica dell'art.2 comma 4 del Regolamento applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"

Votazione:

Favorevoli 7- (Consiglieri : Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo, Pando e Quirino)

Contrari : 3 (Consiglieri : D'Angelis, Muglia e Pietramala)

Astenuti : 0

e, con apposita, identica votazione il Consiglio si pronuncia sulla immediata eseguibilità

**COMUNE DI GUARDIA
PIEMONTESE**
87020 Provincia di Cosenza



Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 09-02-2023

Oggetto	Modifica dell' art 2 comma 4 Regolamento APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che :

l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che : « *le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013.

RICHIAMATI :

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

VISTO

che il regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale (IMU) vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale 02 del 13.01.2020 esecutiva ai

sensi di Legge è stata approvata modifica all'art. 5 del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU ;

DATO ATTO

che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

RITENUTO

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla Legge, procedere alla modifica dell'art. 2 comma 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU , approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 02 del 13.01.2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

CONSIDERATO

che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) all'art 2 comma 4 esprime quanto segue:

Testo Vigente art. 2 comma 4 :

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, alle unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le pertinenze di cui all'art. 10, concesse in comodato o in uso gratuito con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, a parenti in linea retta o collaterale entro il II° grado, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori (nonni e nipoti) i fratelli e le sorelle, e da questi utilizzate come dimora abituale, attestata da residenza anagrafica e per tutto il periodo della vigenza e alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultano locate.

EVIDENZIATO come si renda necessario, per Regolamento - applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) , formulare diversamente l'art. 2 comma 4 anche per una maggiore chiarezza dell'applicazione del tributo per come segue :

Testo Modificato dell'art 2 comma 4 :

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

*cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
alle unità immobiliari ad uso abitativo comprese le pertinenze di cui all'art 10;
alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate a condizione che non risultino*

locate, per come disciplinato dalla normativa di riferimento e contenuta nel comma 747, art. 1 della Legge 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento:

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia vigenti.”

CONSIDERATI:

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera a) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i Regolamenti dell’Ente;

VISTO:

- l’art. 117 comma 6 della Costituzione che disciplina l’autonomia Regolamentare degli Enti;
- D.Lgs 18/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla

regolarità tecnico – amministrativa ed a quella contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. Di modificare e aggiornare il Regolamento comunale per **L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 13.01.2020 per come di seguito riportato:

Art. 2 comma 4:

4 . *La disposizione di cui al comma 4 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle tipologie di seguito elencate:*

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

alle unità immobiliari ad uso abitativo comprese le pertinenze di cui all'art 10;

alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate a condizione che non risultino locate, per come disciplinato dalla normativa di riferimento e contenuta nel comma 747, art. 1 della Legge 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento alle unità immobiliari ad uso abitativo comprese le pertinenze di cui all'art 10;

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia vigenti “

3. DI DARE ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Responsabili dei servizi per quanto di competenza;

5. DI PUBBLICARE Il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dr.ssa Tiziana Nigro



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


OGGETTO: Modifica dell' art 2 comma 4 Regolamento APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 09-02-2023

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Modifica dell' art 2 comma 4 Regolamento APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 09-02-2023

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro





Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali
N. Documento: 2/2023

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 2/2023

Data della seduta istruttoria: 10/02/2023 Luogo della seduta istruttoria Sede revisore

Ora Inizio seduta: 15:00 Ora Fine seduta: 17:00



Verbale n. 2

OGGETTO: **Parere sulla proposta di *modifica al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)***

Data 10/02/2023

2

L'anno duemila ventitré, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 15:00 l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente *alla modifica del regolamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento IMU, recapitata in data 09.02.2023, con la quale si prevede la modifica dell'articolo 2, comma 4 del regolamento vigente

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che la modifica altro non sarebbe che "una diversa formulazione dell'art. 2 comma 4 del vigente regolamento finalizzata ad una maggiore chiarezza dell'applicazione del tributo.

La proposta di delibera non contiene quindi alcun riferimento a possibili ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione.

OSSERVATO

Che nulla è dato verificare in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, l'Organo di revisione si limita a segnalare che nella parte in premessa dell'atto deliberativo proposto è contenuto il testo di seguito riprodotto:

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

Nella parte dispositiva della delibera lo stesso testo è così riportato:

Art. 2 comma 4:

4. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

3

Si segnala quindi di correggere la parte dispositiva della delibera, sostituendo il 4 dell'espressione "La disposizione di cui al comma 4" con il valore 2, per come riportato nella parte in premessa.

Si segnala, inoltre, che la norma modificativa prevista dispone l'applicazione della detrazione IMU prevista al comma 2 del medesimo articolo anche agli "alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari".

La detrazione di che trattasi si applica, in caso di abitazione principale, all'imposta dovuta del soggetto passivo fino "alla concorrenza del suo ammontare".

Si consideri, però, che nell'ambito della disciplina delle assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), recata dall'art. 1, comma 741, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è contemplata la fattispecie degli alloggi assegnati dagli IACP, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità. Tali immobili, invero, sono assoggettati all'IMU con applicazione dell'aliquota ordinaria – o della diversa specifica aliquota stabilita dal comune entro la misura massima e sino all'azzeramento – e della detrazione prevista dal comma 749 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che espressamente stabilisce:

"La suddetta detrazione (n.d.r. pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Si consideri, ancora, che Sono nuovamente assoggettati all'IMU, a decorrere dall'anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale. Si ritiene quindi di doversi verificare il contenuto della norma secondo cui sarebbero esentati ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera f) del vigente regolamento.

Voglia, anzi, l'Amministrazione comunale riconsiderare la formulazione dell'art. 5, comma 2 lettera f), che fa genericamente riferimento alle "unità immobiliari destinate alle attività produttive" senza neanche richiamare la necessaria natura di "fabbricato rurale". La formulazione vigente dell'articolo, infatti, sembra incoerente rispetto all'art. 1, comma 759 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama i casi "tassativi" di esenzione dall'applicazione dell'IMU. Si consideri, infatti, che un'illegittima applicazione delle norme sull'esenzione del tributo può causare una ingiustificata riduzione di gettito e, in ultima analisi, un danno patrimoniale.

Risulta, ancora, difforme dalla normativa tributaria vigente l'art. 2, comma 3 del vigente regolamento IMU, nella parte in cui prevede la detrazione per abitazione principale "agli immobili ubicati nel Capoluogo, di vecchia costruzione, disposti su più livelli o in modo difforme per tipologia costruttiva facente parte di un unico corpo, nei casi in cui da presupposti oggettivi si evince che trattasi di unità immobiliare destinata ad abitazione principale". Si rileva, infatti, che per gli immobili di vecchia costruzione è prevista la riduzione di aliquota IMU solo nel caso in cui ne sia riconosciuto l'interesse storico.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento IMU , per il disallineamento registrato tra la proposta di modifica e la normativa tributaria vigente per la parte dispositiva relativa alla detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. Si ritiene inoltre che ogni eventuale modifica del Regolamento IMU non possa che verificare la legittimità delle norme attualmente vigenti recate dall'art. 5 e dall'art. 2, di cui se ne raccomanda la riformulazione in modalità conforme all'art. 1, comma 759 e comma 747, della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

La seduta si è conclusa alle ore 17:00

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dr. Saverio Carlo Greco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il T.u.e.l.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49, dal Responsabile del Servizio competente e artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 2000 dal Responsabile del Finanziario;

Acquisito il parere non favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti;

Con voti favorevoli : 7 (Consiglieri Pisano Rocchetti, Sconosciuto Sciammarella Logullo, Pando e Quirino)

Voti contrari : 3 (Consiglieri : D'Angelis, Muglia e Pietramala)

Voti astenuti : 0

Consiglieri Presenti n. 10

Consiglieri Votanti n. 10


DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto, per esserne parte integrante e sostanziale e, con apposita, identica votazione


DELIBERA

di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e

Il Presidente
Carlo Pisano



Il Segretario Comunale
Avv.to Paolo De Paola



La seduta è sciolta alle ore 14.57

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° " Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. 15 giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 - comma 4 D.Lgs. n° 267/2000)

LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIVENTERANNO OBBLIGATORIE VERIFICATESE LE
CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE



Avv.to Paolo De Paola
Paolo De Paola

Publicata sull'Albo Pretorio on -line in data
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

17 MAG 2023 con il n.

II RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Oliverio

Giovanna Oliverio